

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di credito in conto corrente in euro (castelletto sconto/anticipazione s.b.f.)

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA COOPERATIVA

PIAZZA DOTT. WEISER, 9 - 39018 - TERLANO

Tel: 0471/259500

E-mail: rk.etschtal@raiffeisen.it

PEC: pec08269@raiffeisen-legalmail.it

Sito internet: www.raiffeisen.it/etschtal

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3843

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la Banca tiene a disposizione del Cliente, per un determinato periodo o a tempo indeterminato, una determinata somma di denaro. Il Cliente ha quindi la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Il Cliente può utilizzare il fido anche in più volte e con successivi versamenti sul conto può ripristinare la disponibilità.

Il rischio principale dell'operazione è costituito dalla facoltà attribuita alla Banca, di modificare unilateralmente il tasso e gli altri prezzi in presenza di determinati presupposti. Se il tasso invece è collegato all'andamento di un determinato parametro, lo sviluppo del tasso non è ovviamente prevedibile.

Lo **sconto** è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

L'operazione **di anticipazione su crediti e/o fatture** è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente, con obbligo legale da parte di quest'ultimo di adempiere ove manchi il pagamento del terzo. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene, di norma, da questa accreditato in un conto anticipi (di esclusiva evidenza interna). Qualora il cliente abbia necessità di utilizzare l'anticipazione, la relativa somma viene trasferita sul conto corrente ordinario. In alternativa, può essere stabilito che il giro dal conto anticipi al conto corrente ordinario avvenga automaticamente subito dopo l'accredito nel conto anticipi, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi. Se, invece, il cliente non chiede di utilizzare le somme risultanti dai documenti presentati, l'accreditamento sul conto corrente ordinario avviene solo in seguito all'effettivo incasso delle stesse e non vengono contabilizzati interessi a debito del cliente.

Principali rischi (generici e specifici):

Possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato. Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE*

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO	
Per il calcolo del TAEG è stato utilizzato il seguente esempio rappresentativo: Importo massimo del credito (fido): Euro 100.000,00	
Ipotesi	TAEG
Esempio 1: Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi (con ipoteca) Accordato: Euro 100.000,00 Utilizzo: Euro 100.000,00 per l'intera durata Durata: Indeterminata Tasso di interesse: 6,950% (variabile) Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione del credito: 0,250% per trimestre Spese per la comunicazione di trasparenza in formato cartaceo: Euro 2,00 Imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo del credito Perizia (valore stimato): Euro 400,00 Assicurazione dell'immobile (valore stimato): Euro 65,00 Calcolo degli interessi: annualmente al 31/12.	11,349 %
Esempio 2: Contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi (con ipoteca) Accordato: Euro 100.000,00 Utilizzo: Euro 100.000,00 per l'intera durata Durata: 18 mesi e 1 giorni Tasso di interesse: 6,950% (variabile) Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione del credito: 0,250% per trimestre Spese per la comunicazione di trasparenza in formato cartaceo: Euro 2,00 Imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo del credito Perizia (valore stimato): Euro 400,00 Assicurazione dell'immobile (valore stimato): Euro 65,00 Calcolo degli interessi: annualmente al 31/12.	8,534 %
Esempio 3: Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi (senza ipoteca) Accordato: Euro 100.000,00 Utilizzo: Euro 100.000,00 per l'intera durata Durata: Indeterminata Tasso di interesse: 6,950% (variabile) Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione del credito: 0,250% per trimestre Spese per la comunicazione di trasparenza in formato cartaceo: Euro 2,00 Calcolo degli interessi: annualmente al 31/12.	8,199 %
Esempio 4: Contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi (senza ipoteca) Accordato: Euro 100.000,00 Utilizzo: Euro 100.000,00 per l'intera durata Durata: 18 mesi e 1 giorni Tasso di interesse: 6,950% (variabile) Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione del credito: 0,250% per trimestre Spese per la comunicazione di trasparenza in formato cartaceo: Euro 2,00 Calcolo degli interessi: annualmente al 31/12.	8,003 %

Gli esempi di TAEG sono stati calcolati sulla base delle ipotesi sopra indicate riguardanti l'importo massimo del credito e la durata, nonché delle condizioni economiche riportate (assumendo l'arrotondamento al decimo di punto percentuale più vicino). Essi hanno finalità esclusivamente orientativa. Oltre al TAEG, possono essere previsti ulteriori costi, quali le spese notarili e le spese per l'iscrizione dell'ipoteca. Nel caso di aperture di credito con tasso di interesse variabile (indicizzato), il TAEG rappresenta un valore puramente indicativo. È possibile effettuare un calcolo personalizzato dei costi sul sito web: https://www.raiffeisen.it/de/privatkunden/rechner-und-tools/taeg-rechner.html.	

	VOCI	COSTI
FIDO	Scadenza massima dei singoli crediti allo sconto	365 giorni
	Scadenza minima dei singoli crediti allo sconto	1 giorni
	Durata massima dei crediti e/o delle fatture anticipati	365 giorni
	Durata minima dei crediti e/o delle fatture anticipati	1 giorni
	Tasso di interesse nominale/indicizzato	se tasso fisso: 6,95 % (EUR IRS attuale al momento della stipula del contratto e congruente alla durata dello stesso, arrotondato per eccesso al successivo 1/10 punto. Il predetto tasso di riferimento EUR IRS (10 anni) al 30.06.2026 è per esempio pari al 2,920 per cento) se indicizzato: Tasso di riferimento arrotondato per eccesso al prossimo 1/10 + Spread Si avverte che il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, in relazione all'andamento del tasso di riferimento al momento della stipula.
	Calcolo del tasso debitore annuo	"Euribor 3 mesi act/360" media percentuale dei mesi di marzo/giugno/settembre/dicembre, al momento della pubblicazione 2,052 per cento arrotondato al prossimo 1/10 + 4,550 punti percentuali
	Tasso d'interesse di riferimento	"Euribor 3 mesi act/360" media percentuale dei mesi di marzo/giugno/settembre/dicembre, al momento della pubblicazione 2,335 per cento Laddove il tasso di riferimento come oggi applicato non dovesse essere più rilevato, le parti concordano di applicare il tasso di riferimento sostitutivo come individuato dalla Banca sulla base del piano di sostituzione dalla medesima adottato ai sensi dell'art. 28 (2) del Regolamento (UE) 2016/1011. Lo Spread e l'arrotondamento rimangono invariati. Il suddetto piano di sostituzione è pubblicato per consultazione sul sito web della Banca.
	Periodicità dell'adeguamento al tasso d'interesse di riferimento	trimestrale
	Misura minima del tasso debitore	Se il parametro di riferimento scende ad un valore inferiore a zero, lo spread convenuto trova applicazione come tasso di interesse (0,000 per cento + spread), fatto salvo l'accordo relativo all'arrotondamento.

	Arrotondamento del tasso di riferimento	Il tasso di riferimento viene arrotondato al 1/10 superiore
COMMISSIONI	Commissione onnicomprensiva	0,250 per cento per trimestre sull'importo medio del fido. La commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata del fido, viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati.
	Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
SCONFINAMENTI E MORA	tasso debitore nominale annuo per sconfinamenti e di mora	Tasso debitore in vigore maggiorato di 3,00 per cento.
	Commissione di istruttoria veloce per consumatori: Oltre al tasso d'interesse debitore indicato, applicazione da parte della Banca della commissione di istruttoria veloce La commissione è dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative.	4,00 euro
	Commissione di istruttoria veloce per soggetti diversi dai consumatori: Oltre al tasso d'interesse debitore indicato, applicazione da parte della Banca della commissione di istruttoria veloce. La commissione è dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative.	sconfinamento da euro 0,01 a euro 5.000,00: euro 4,00 sconfinamento da euro 5.000,01 a euro 30.000,00: euro 10,00 sconfinamento da euro 30.000,01 a euro 9.999.999,00: euro 15,00 La commissione di istruttoria veloce viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati. Qualora, a fine giornata, lo sconfinamento non superi euro 500,00, non verrà applicata alcuna commissione di istruttoria veloce. La commissione è dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative. I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce sono i seguenti: Tutte le tipologie di sconfinamenti contabili esclusi quelli causati da pagamenti in favore della banca. Questi includono tra l'altro le seguenti operazioni: Bonifici e ordini di pagamento allo sportello o online, prelievi, pagamenti ordine permanente e und autorizzazioni permanenti di addebito in conto, addebiti di carte di credito, pagamenti tasse allo sportello o online, prelievi Bancomat, operazioni FASTpay e pagamenti POS, addebiti assegni e altri ordini di pagamento. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: 1) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 500,00. b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. se lo confinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

	Altre spese	nessuna
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità	Gli interessi siano essi attivi o passivi saranno registrati sul conto corrente e con questo capitalizzati con identica periodicità il 31.12. ciascun anno nonché all'estinzione del rapporto. Con la stessa periodicità è effettuata la chiusura del conto. Gli interessi debitori maturati divengono esigibili il 01.03. dell'anno successivo a quello in cui sono conteggiati; all'estinzione del rapporto sono immediatamente esigibili.
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	spese per comunicazione via e-mail/IB di cui alle norme sulla trasparenza	euro 0,00
	spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza su supporto cartaceo	euro 2,00
	spese per comunicazione via e-mail/IB di cui alle norme sulla trasparenza art. 118	euro 0,00
	Altre spese: per lettera di sollecito modifica garanzie rilasciate cancellazione ipoteca/liberazione ipoteca per attestazione degli interessi e stato passivo spese perizia (La spesa è anche dovuta se il finanziamento non verrà approvato o utilizzato) spese d'istruttoria dovute al mancato perfezionamento dell'credito	euro 20,00 euro 250,00 euro 500,00 euro 5,00 -immobili residenziali (beni immobili singoli come p.e. singola casa, appartamento): max: 800,00 Euro - altri (masi, hotel, progetti edilizi, ecc.): max 7.500,00 Euro - SAL - stato avanzamento lavori: max. 1.000,00 Euro 1,000% sulla linea di credito (non vale per consumatori)
	IMPOSTE E TASSE	
	Imposta sostitutiva (D.P.R. 29.9.1973, n. 601, art. 15 e ss): nella misura prevista dalla legge	nella misura prevista dalla legge
	Imposta di bollo	nella misura prevista dalla legge
Accrediti di effetti, di ricevute e di fatture commerciali, nonché sconto di effetti	Le condizioni stabilite sopra nonché quelle relative ai servizi di incasso.	
	Accredito di effetti, ricevute, documenti e fatture commerciali in euro:	fino al 100% per cento del proprio valore
	Accredito di effetti, ricevute, documenti e fatture commerciali in valuta estera:	fino al 100% per cento del proprio valore
	Conversione	Alle Umrechnungen von Euro in Fremdwährung und umgekehrt erfolgen zum Tageskurs sowie zu den laut Transparenzbestimmungen veröffentlichten Bedingungen

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.raiffeisen.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

14.08.2026

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Altre spese

Per le valute e le spese accessorie quali le spese di tenuta e chiusura del conto, le spese postali, telegrafiche e di bollo e simili si rinvia alle condizioni contenute nel contratto di conto corrente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente, pagando quanto dovuto, può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Se il contratto è a tempo determinato, la Banca può in qualsiasi momento recedere dal contratto con effetto immediato, se il Cliente non è un consumatore. Se il Cliente è un consumatore, la Banca può invece recedere dal contratto con effetto immediato solo nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. Per il pagamento di quanto dovuto è comunque concesso un termine non inferiore a 15 giorni.

Se il contratto è a tempo indeterminato la Banca può comunque recedere dal contratto concluso con il consumatore anche se non sussiste un giustificato motivo. Deve però essere rispettato un termine di preavviso di almeno 60 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto coincide con il pagamento degli importi dovuti.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETÀ COOPERATIVA, PIAZZA DOTT. WEISER, 9, 39018 TERLANO, PEC08269@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.ETSCHTAL@RAIFFEISEN.IT).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,25% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Fido	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29.9.1973, n. 601, art. 15 e ss)	Imposta applicata in caso di finanziamenti a medio e lungo termine (durata di almeno 18 mesi ed un giorno) e che copre tutte le altre imposte eventualmente dovute (imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro etc.). La percentuale varia a secondo dello scopo del finanziamento.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per le aperture di credito a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per le aperture di credito a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica in percentuale il costo totale del finanziamento ed è calcolato in base alle indicazioni della Banca d'Italia. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento o in caso di utilizzo oltre il fido.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.